

BREXIT VADEMECUM

Il **31 dicembre 2020**, come noto, **terminerà il periodo transitorio** che ha seguito l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Quindi a tutti gli effetti **dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito diventerà un paese extra UE**.

Le vendite verso quel paese diverranno pertanto esportazioni **in esenzione IVA articolo 8 (non più articolo 41)**.

Qui di seguito condividiamo alcune note da tenere a mente per le proprie spedizioni.

QUALE DOCUMENTAZIONE ANDRÀ FORNITA PER EFFETTUARE LA SPEDIZIONE?

- 1) Fattura commerciale (almeno in 3 copie):** La fattura deve contenere i seguenti dati:
 - Vostra **ragione sociale** completa (incluso numero EORI)
 - **Ragione sociale del destinatario** (non serve esplicitare il numero EORI del destinatario ma serve assicurarsi che lo stesso ne sia in possesso)
 - **Resa della merce** (Incoterms[®]2020)
 - **Colli, peso, valore merce totale**
 - **Dettaglio** dei prodotti esportati, relativa **voce doganale** (nomenclatura combinata a 8 cifre) e **origine** del prodotto. Per ogni voce sarà necessario fornire peso netto e valore merce (ed eventuali unità supplementari previste da tariffa doganale)
- 2) Dichiarazione di libera esportazione** (segue facsimile)
- 3) DDT e/o packing list**

CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA

Vi ricordiamo di fornire eventuali certificazioni di sicurezza riconosciute da UKCA. Per l'anno 2021 segnaliamo che i prodotti marcati CE saranno in larga parte ancora ammessi in ingresso in UK. Di seguito link per ulteriori dettagli al riguardo: <https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021>

TEMPISTICHE

Siamo a chiedere inoltre di avere disponibilità della documentazione e delle merci come da schema seguente:

Documentazione	Ritiro merce	Partenza hub Montebelluna
Lunedì (entro ore 15)	Martedì mattina	Martedì sera
Giovedì (entro ore 15)	Venerdì mattina	Venerdì sera

Si ricorda che, per le spedizioni con resa **DAP**, gli sdoganamenti saranno effettuati presso i nostri agenti locali e che **eventuali richieste da parte dei Vostri destinatari di sdoganare la merce presso altri broker comporteranno costi supplementari per l'emissione di ulteriore documentazione doganale e di trasporto**, a causa delle tratte supplementari necessarie per l'espletamento presso terzi delle operazioni doganali di importazione, nonché conseguenti **ritardi nelle consegne**.

In caso di mancato accordo, vi ricordiamo che sarà obbligatoria la **fumigazione** dei bancali (o l'utilizzo di bancali in plastica) per essere a norma con l'ISPM 15.

Per ogni informazione vi preghiamo di inoltrare la vostra richiesta alla mail brevit@dbgroup.net

D.B. Group

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

(Da stampare su carta intesta del mittente)

Alla Spettabile dogana di

Luogo e Data..... Fattura Nr.....

Il sottoscritto..... In qualità di

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

- La merce non rientra tra quelle protette dalla convenzione di Washington che protegge la specie della flora e della fauna selvatiche a rischio di estinzione come da Reg.CE 338/97 modificato dal Reg.UE 1158/2012. **(Y900)**
- La merce non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.CE 428/09 che istituisce un regime comunitario di controllo sulle esportazioni, trasferimento, intermediazioni o transitori prodotti e tecnologie a duplice uso e pertanto è destinata solo ad uso civile. Si intendono i prodotti a duplice uso quelli che possono avere un uso sia civile che militare. **(Y901)**
- La merce non è soggetta a presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo stato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti ed apparecchiature che dipendono da tali sostanze) come da Reg.CE 1005/09. **(Y902)**
- La merce non rientra nell'elenco dei beni come da Reg CE 116/09; rientra nelle merci che saranno utilizzate esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico o strumenti tecnici ad uso medico. **(Y903/Y905)**
- La merce non rientra nell'elenco dei beni come da Reg CE 1236/05 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti; non rientra nelle merci diverse da quelle descritte nelle note TR collegate alla misura; non rientra nelle merci che saranno utilizzate da personale militare o civile di uno stato membro nell'ambito di un'operazione UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo di destinazione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi degli stati membri o paesi terzi nel campo della difesa; esportazione nei territori degli stati membri purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel territorio o paese di destinazione sia nella parte metropolitana dello stato membro cui il territorio in questione appartiene. **(Y904/Y906/Y907/Y908)**
- Alle merci dichiarate non si applica il Reg. CE 1984/03 e Reg. CE 194/08 del Consiglio; tasso di restituzione all'esportazione in conformità all'art. 9 del Reg. CE 612/09; ammontare alla restituzione inferiore a 1000,00€ in conformità all'art. 9 del Reg. CE 612/09. **(Y909/Y912/Y913/Y914)**
- La merce non rientra nell'elenco dei beni come da Reg CE 961/10 che stabilisce misure restrittive nei confronti dell'IRAN. La merce non fa parte dell'elenco delle merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura. **(Y911/Y920/Y921)**
- La merce non è soggetta alle disposizioni del Reg CE 689/08 sull'esportazione di sostanze chimiche pericolose. **(Y916/Y917/Y919)**
- La merce non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.CE 117/08 concernente misure restrittive nei confronti della Corea, Reg.CE 314/04 concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, Reg.CE 1209/05 concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, Reg.CE 747/09 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar, Reg.CE 154/09 concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan, Reg.CE 1354/05 concernente misure restrittive nei confronti del Sudan. **(Y921)**
- La merce fa parte di altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità al Reg. CE 1523/07. **(Y922)**
- La merce non rientra nell'elenco dei prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluororati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, come da Reg. CE 842/06. **(Y926)**
- La merce dichiarata non è contemplata dal Reg. CE 1005/08 **(Y927)**
- La merce non comprende apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, aventi tra 50 e 100 anni (diversi da quelli di cui ai codici addizionali 4008, 4010, 4011, 4013, 4023, 4040 – 4048) contemplati nel Reg.CE1210/03(cod. Add.4099)
- La merce non contiene miscugli contenenti una o più delle seguenti sostanze : efedrina, pseudoefedrina, safrolo : LPS/SPX Autorizzazione all'esportazione (sorveglianza a priori) (01-01-2008 -) (TM135) **Codice addizionale 3201:** Altri : nessuna LPS/nessuna SPX.
- La merce non rientra nel campo di applicazione del Reg.(UE) N. 1332/2013 che modifica il reg. (UE) n.36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria **(Y935)**
- La merce non rientra nell'elenco di animali e prodotti soggetti a controlli veterinari secondo quanto contemplato dall'articolo 3 della decisione della Commissione 17 aprile 2007.